



## **Residenza Conte Canevaro**

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail [info@residenzacanevaro.com](mailto:info@residenzacanevaro.com)

# **STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## *SEZIONE I – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE*

### **Art. 1 - Nomina**

L'OdV ai sensi dell'art. 6 lett. B) D.l.gs. 231/01 è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 2 - Composizione**

L'OdV è composto da un soggetto esterno alla Fondazione di documentata professionalità e di preparazione e competenza specifiche ed adeguate in materia ispettiva, penale, contabile come da *curriculum vitae* agli atti societari.

### **Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza**

Non può essere nominato membro dell'OdV– e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- chi è stato condannato (anche in primo grado e financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,
  - per un reato tra quelli previsti e puniti dal D.lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni;
  - per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile, così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;

- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
  - per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - per uno o più reati previsti dal titolo II, capo I e II del codice penale;
  - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;
  - per il reato di cui all'art. 55 comma 5° del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- il coniuge i parenti e/o gli affini degli amministratori entro il secondo grado, se tutti i componenti si trovano in detta situazione;
  - chi è stato membro di Organismi di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e sia emerso dalle motivazioni della sentenza l'omessa vigilanza da parte dell'OdV;

Le decisioni dell'OdV devono essere verbalizzate.

Determina decadenza la mancata partecipazione dell'OdV a più di due consecutive verifiche di controllo periodico in assenza di giustificato motivo.

Il membro unico dell'OdV deve autocertificare a mezzo di apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza suindicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni rispetto al contenuto di tale dichiarazione (**allegato 4**)

#### **Art. 4 – Durata dell'incarico**

L'OdV resta in carica per tre anni solari a decorrere dalla nomina; detta carica può essere rinnovata una sola volta per pari periodo.

#### **Art. 5 – Revoca**

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente si provvede alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

## **Art. 6 – Cessazione dall’incarico e sostituzione**

L’OdV può cessare dal proprio incarico dando preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno due mesi.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le dimissioni del componente dell’OdV, provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente ai sensi dell’art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione provvede allo stesso modo nel caso di morte o decadenza di un componente dell’OdV.

## **Art. 7 – Retribuzione**

Alla nomina del componente dell’OdV ne viene determinato il compenso.

## *SEZIONE II – DOVERI E FUNZIONI*

### **Art. 8 – Doveri** L’OdV deve:

- vigilare sull’osservanza del Codice Etico e del MOG 231 da parte di tutti i Destinatari in detto Codice considerati;
- vigilare sull’osservanza, sull’effettività e sull’adeguatezza del MOG 231;
- ricevere le segnalazioni da parte dei Destinatari circa l’eventuale violazione del Codice e del MOG 231;
- riferire al CdA sul mancato funzionamento e sull’inosservanza del MOG 231;
- riferire alle competenti autorità aziendali disciplinari il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231 da parte dei destinatari dipendenti della Fondazione, al fine dell’applicazione delle rispettive sanzioni;
- riferire all’Assemblea dei Soci il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231 da parte dei soggetti non vincolati alla Fondazione da un rapporto di dipendenza, al fine dell’applicazione delle rispettive sanzioni;
- vigilare sulla tempestiva e corretta applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;
- curare l’aggiornamento del MOG 231 ed il suo adeguamento rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate;
- curare l’aggiornamento del MOG 231 ed il suo adeguamento in relazione agli eventuali mutamenti aziendali intervenuti nell’organizzazione o nell’attività della Fondazione avvalendosi della collaborazione professionale dell’autore del MOG 231;
- vigilare sull’attività di diffusione del Codice Etico e sull’attività di formazione ed informazione.

### **Art. 9 – Funzione di controllo**

L'OdV adempie ai suddetti doveri attraverso controlli periodici da effettuarsi in numero non inferiore a tre all'anno e comunque da effettuarsi ogni qualvolta sia stato segnalato da parte dei Destinatari il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali che costituiscono parte integrante del MOG 231 e che devono essere conservati presso la Fondazione per almeno dieci anni.

### **Art. 10 – Funzione recettizia**

L'OdV riceve le segnalazioni da parte dei Destinatari (compresi i Terzi con cui la Fondazione intrattiene rapporti commerciali) circa l'eventuale violazione del Codice e del MOG 231 in maniera riservata attraverso scritti o tramite colloqui orali; le segnalazioni devono rimanere riservate ed accessibili solo all'OdV, salva l'espressa richiesta contraria del segnalante. A tal fine, l'OdV deve far predisporre appositi ricettori per le comunicazioni telematiche (indirizzo e-mail); deve altresì far predisporre appositi ricettori per comunicazioni cartacee localizzati in luoghi noti ed accessibili a tutti i Destinatari; deve, infine, prestarsi ad eventuali richieste di incontro personale.

L'OdV garantisce la riservatezza del soggetto autore della segnalazione, salvo espressa richiesta contraria del segnalante.

Sono vietati atti di ritorsione, discriminatori o penalizzanti, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'OdV vigila affinché tali atti non si verifichino.

Tutte le segnalazioni pervenute sono custodite agli atti dell'OdV.

In base al contenuto della segnalazione (ove rilevante ai fini del MOG 231), l'OdV procede alla redazione di un verbale *ad hoc*, custodito agli atti dell'OdV e accessibile esclusivamente dall'OdV stesso, al fine di garantire la riservatezza della segnalazione stessa (salvo il caso in cui il soggetto segnalante abbia espressamente autorizzato la pubblicità della segnalazione, nel qual caso essa può essere riportata nel verbale di ispezione).

I soggetti Destinatari hanno l'obbligo di riferire all'OdV ogni presunta violazione del Codice Etico e/o del MOG 231; la violazione di tale obbligo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente MOG 231.

### **Art. 11 – Attività d'indagine e di riferimento**

Ricevuta la notizia di violazione del MOG 231 e/o del Codice Etico (su propria iniziativa ovvero su segnalazione), l'OdV – valutata la non manifesta infondatezza nei confronti dell'investigando (con le tutele previste dallo statuto dei lavoratori e dagli accordi sindacali) – la trasmette garantendo la riservatezza del segnalante (laddove ne abbia fatta espressa richiesta) – completa degli atti di indagine

relativi rigorosamente verbalizzati – alle autorità aziendali competenti ad irrogare la relativa sanzione, come specificamente prescritto nel “sistema disciplinare”.

L’OdV, inoltre, comunica gli esiti dell’attività di indagine al Consiglio di Amministrazione, richiedendone la firma per ricevuta su ogni verbale redatto (tale adempimento può essere sostituito dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale).

#### **Art. 12 – Attività di aggiornamento**

L’OdV cura l’aggiornamento, l’adeguamento ed il perfezionamento del MOG 231 sia in relazione alle eventuali inefficienze riscontrate sia in relazione al mutamento degli assetti aziendali o delle disposizioni normative.

A tal fine, l’OdV propone i necessari interventi al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche al MOG 231.

### *SEZIONE III – POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO*

#### **Art. 13 – Poteri di iniziativa**

L’OdV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l’adempimento dei propri compiti dagli Amministratori, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti richiesti hanno il dovere di riferire quanto è a loro conoscenza circa la commissione (o tentata tale) dei fatti-reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Codice Etico e/o del MOG 231.

L’OdV ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e dati ai consulenti esterni al fine di acquisire specifiche competenze tecniche o scientifiche; i costi sostenuti a tal fine sono a carico della Fondazione, la quale delibera un budget annuo allo scopo.

#### **Art. 14 – Poteri di controllo**

L’OdV ha il potere di controllare la corretta applicazione del MOG 231 da parte di ciascuna funzione aziendale e di ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza, al fine di individuare i rischi di violazione del Codice Etico e del MOG 231 e di prevenire la commissione di fatti-reato.

L’OdV, pertanto, gode di poteri ispettivi in relazione alle attività di rischio individuate o individuabili, attraverso l’accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati documentali, contabili, informatici etc. inerenti l’attività della Fondazione e dei suoi dipendenti.

L’OdV ha facoltà di pianificare annualmente la propria attività, sulla base dei livelli di rischio individuati dal MOG 231 in relazione alle fattispecie di reato sensibili; tale pianificazione viene verbalizzata al pari di tutte le attività svolte dall’OdV nell’apposito verbale, all’inizio di ogni esercizio, ferma restando la facoltà

per l'OdV di discostarsi dall'attività pianificata all'insorgenza di elementi che – ad insindacabile giudizio dell'OdV stesso – debbano comportare un'attività differente rispetto a quella programmata.

#### *SEZIONE IV – SISTEMA DISCIPLINARE (rimando)*

##### **Art. 15 – Sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti**

L'OdV, valutata la non manifesta infondatezza della notizia di avvenuta violazione del MOG 231 e/o del Codice Etico da parte di soggetti dipendenti, opera in conformità a quanto previsto nel “sistema disciplinare”.

L'OdV vigila inoltre sul conseguente iter disciplinare.

##### **Art. 16 – Iniziative nei confronti di altri trasgressori**

L'OdV, valutata la non manifesta infondatezza della notizia di avvenuta violazione del MOG 231 e/o del Codice Etico da parte di soggetti non legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato o comunque ad esso riconducibile (es: violazioni commesse da componenti del C.d.A. o da collaboratori esterni e partners), opera in conformità a quanto previsto nel “sistema disciplinare”.

L'OdV vigila inoltre sul conseguente iter disciplinare.

#### *SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI*

##### **Art. 17 – Redazione e tenuta dei verbali dell'OdV**

I verbali di ogni ispezione e controllo redatti dall'OdV sono parte integrante del presente Statuto e del MOG 231 e devono essere conservati con essi. Ogni verbale contiene:

- data dell'attività svolta;
- luogo dell'attività svolta;
- operazioni compiute;
- rilievi;
- misure da adottare;
- sottoscrizione dell'OdV.

I verbali sono tenuti in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03, al Reg. UE 2016/679 e al D.lgs 101/18 e sono conservati allegati al MOG 231 per almeno dieci anni.

I verbali devono riportare data certa a mezzo di qualunque strumento che lo consenta (stampa su registro bollato, apposizione di timbro di data certa presso gli uffici postali, invio a mezzo pec etc.); al verbale non sono apportabili modifiche, con la sola eccezione di correzioni di errori materiali che devono essere autorizzate e siglate dall'OdV.

#### **Art. 18 – Trasmissione del verbale**

Ogni verbale (purchè non *ad hoc* rispetto a segnalazione da mantenersi riservata ai sensi dell'art. 10) è trasmesso al Consiglio di Amministrazione che adotta le misure richieste nel verbale stesso.

Detta trasmissione viene comprovata dalla sottoscrizione “per ricevuta” del verbale da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale.

L'OdV vigila sull'attuazione delle direttive fornite tramite verbale.

#### **Art. 19 – Relazione**

Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione le risultanze dell'attività svolta, mediante esposizione orale, ovvero mediante relazione scritta della cui ricezione deve essere dato atto nel verbale della seduta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato *ad hoc* anche più volte l'anno qualora debbano essere adottati provvedimenti che ne richiedono la presenza ai sensi del presente statuto e del sistema disciplinare.

#### **Art. 20 – Revisione del MOG 231**

Almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del MOG 231 o del Codice Etico ovvero muti la struttura della Fondazione ovvero intervengano novelle legislative in materia, l'OdV cura la revisione e l'aggiornamento del MOG 231.

A tal fine, l'OdV propone i necessari interventi al Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale della collaborazione professionale dell'autore del MOG 231.

Dell'avvenuta attività di revisione annuale o parziale l'OdV dà atto nel primo verbale utile. Le parti obsolete del MOG 231 devono essere conservate per dieci anni.

#### **Art. 21 – Obbligo di segretezza**

L'OdV ed eventuali collaboratori e/o consulenti di cui si avvale sono tenuti all'assoluto segreto sulle informazioni della Fondazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

#### **Art. 22 – Modifiche al presente statuto**

Il presente statuto può essere modificato solo dal Consiglio di Amministrazione.

## Stato delle revisioni

Descrizione
Prima emissione



